

Legge federale concernente adeguamenti procedurali alla nuova Costituzione federale

dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale sulla procedura amministrativa²

Ingresso

...

visto l'articolo 103 della Costituzione federale³;

...

Art. 72 lett. d

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le decisioni:
d. delle ultime istanze cantonali.

Art. 73

Abrogato

Art. 79 cpv. 1

¹ Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all'Assemblea federale se una legge federale lo prevede.

¹ FF **1999** 6784

² RS **172.021**

³ Questa disposizione corrisponde agli articoli 177 capoverso 3 e 187 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

2. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria⁴

Ingresso

...
visti gli articoli 103 e 106-114^{bis} della Costituzione federale⁵;
...

Art. 87

Ricorso contro
decisioni pregiudiziali e incidentali

¹ Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricsusazione notificate separatamente dal merito. Tali decisioni non possono più essere impugnate successivamente.

² Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile.

³ Se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale.

Art. 100 cpv. 1 lett. d n. 5

¹ Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

- d. in materia di difesa nazionale, militare o civile, nonché di servizio civile:

 - 5. le decisioni concernenti la gratuità dell'equipaggiamento dei militari.

Art. 102 lett. c

Abrogata

Art. 154

c. Eccezioni in
materia di contestazioni di diritto pubblico

In contestazioni di diritto pubblico, il Tribunale federale può prescindere, per motivi particolari ed eccezionalmente, dalla tassa di giustizia e dalle spese ripetibili, quando non si tratta di un procedimento civile né esiste un interesse pecuniario.

⁴ RS 173.110

⁵ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 26 ottobre 1999⁶

Termine di referendum: 3 febbraio 2000

1565